



Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi collegiali e di Governo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo o l'integrazione delle rappresentanze studentesche in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio degli Studenti (Rappresentante per il diritto allo studio), ai Consigli di Dipartimento, alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, ai Consigli dei Corsi di Studio, secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (in seguito denominata soltanto "Università") nonché al Comitato universitario per lo Sport, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394 e successive modificazioni e al Consiglio della Scuola di Dottorato.

Art. 2

Indizione delle elezioni e durata del mandato di rappresentanza

- 1 Le elezioni di cui all'art. 1 sono indette dal Rettore, con proprio Decreto adottato almeno venticinque giorni prima della data fissata per le votazioni.
- 2 Con l'atto di indizione, può essere stabilito, previo parere del Consiglio degli Studenti, che le votazioni si svolgano in modalità telematica, in modo che sia comunque assicurata la libertà e la segretezza del voto nonché la pubblicità dello scrutinio dei voti.
- 3 Il Decreto rettorale di indizione delle elezioni indica la data delle votazioni, gli Organi interessati dal rinnovo delle rappresentanze studentesche o da turni elettorali suppletivi per coprire la vacanza delle stesse rappresentanze, il numero dei rappresentanti da eleggere, l'elettorato attivo e passivo per singolo Organo interessato, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali (se svolte in presenza), il numero delle preferenze da esprimere nel rispetto del principio della preferenza di genere. Nello stesso Decreto il Rettore nomina la Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo art. 4 e, se le elezioni sono svolte in presenza il Presidente e il Segretario, con funzione di Vicepresidente, effettivi e supplenti, delle Commissioni dei seggi elettorali, mentre gli scrutatori dei seggi elettorali sono nominati da detta Commissione elettorale centrale, come previsto dal successivo art. 4.
- 4 Il mandato dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi di cui all'art.1 ha la durata di un biennio accademico e può essere rinnovato una sola volta.
- 5 In caso di turni elettorali suppletivi, gli eletti durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato di rappresentanza vigente.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

- 1 L'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti nell'anno accademico di riferimento ai corsi di studio di primo e secondo livello, di Dottorato di ricerca, nonché alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
- 2 L'elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, nell'anno accademico di riferimento ai corsi di studio di primo e secondo livello, di Dottorato di ricerca, nonché alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
- 3 La regolarità dell'iscrizione è relativa alla regolarità della posizione amministrativa per l'anno accademico in corso e anche per gli anni accademici precedenti ed è connessa alla dovuta contribuzione studentesca comprensiva di eventuali more per ritardati pagamenti.



Art. 4

Commissione Elettorale Centrale

- 1 La Commissione elettorale centrale, nominata con il decreto rettorale di cui all'art. 2, comma 3, svolge le seguenti funzioni:
 - a) assicura il regolare svolgimento delle operazioni elettorali;
 - b) sovrintende agli aspetti amministrativi e organizzativi relativi alle operazioni elettorali;
 - c) valida la presentazione delle liste e le relative candidature;
 - d) nomina gli scrutatori dei seggi elettorali (se svolte in presenza);
 - e) esprime pareri eventualmente richiesti dai Presidenti delle Commissioni dei seggi elettorali in merito alla disciplina relativa allo svolgimento delle operazioni elettorali, al fine di assicurare la sua uniforme interpretazione (se svolte in presenza);
 - f) decide sugli eventuali ricorsi di cui all'art. 17, comma 2, proposti dai candidati e dai rappresentanti di lista;
 - g) accerta l'avvenuto soddisfacimento del quorum per la validità delle elezioni di cui al successivo art. 15, comma 1;
 - h) accerta la validità delle operazioni elettorali ed elabora i dati relativi a ciascun seggio;
 - i) assevera e comunica i risultati delle elezioni.
- 2 La Commissione Elettorale Centrale è composta da cinque componenti effettivi e cinque supplenti, scelti come di seguito indicato:
 - a) un componente effettivo, con la funzione di presidente, ed il relativo supplente, scelti tra i professori;
 - b) due componenti effettivi e due supplenti, scelti tra i professori e i ricercatori;
 - c) due componenti effettivi e i relativi supplenti, appartenenti al personale tecnico amministrativo e bibliotecario;

Art. 5

Presentazione delle candidature

- 1 Le candidature devono essere raggruppate in liste. Ai fini dell'ammissione, ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore all'ottanta per cento del numero totale dei rappresentanti degli studenti da eleggere per il complesso degli Organi oggetto di rinnovo o di turni elettorali suppletivi ed un numero di candidati per ciascun Organo non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere.
- 2 Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.
- 3 Ogni lista è presentata da uno studente quale primo presentatore e responsabile della medesima, corredata da almeno centocinquanta sottoscrizioni da parte di studenti iscritti, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa all'anno accademico in corso e agli anni accademici precedenti, connessa alla dovuta contribuzione studentesca comprensiva di eventuali more per ritardati pagamenti. Ogni studente non può sottoscrivere più di una lista a pena di nullità di ogni sua sottoscrizione.
- 4 Allo studente presentatore e responsabile di lista competono i rapporti ufficiali con la Commissione Elettorale Centrale e l'Amministrazione universitaria nel periodo elettorale.
- 5 Le liste dei candidati devono essere depositate presso l'Ufficio elettorale dell'Università non prima delle ore nove del ventesimo giorno e non dopo le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedenti la data fissata per l'inizio delle votazioni, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione sotto indicata su modelli predisposti dall'Ufficio elettorale:
 - a) dichiarazione di accettazione della qualità di primo presentatore di lista;
 - b) dichiarazione degli studenti sottoscrittori di lista nel numero almeno minimo previsto;



- c) dichiarazione di accettazione della candidatura rilasciata per ciascun Organo oggetto di rinnovo della rappresentanza studentesca o di turno elettorale suppletivo;
 - d) elenco dei rappresentanti di lista presso i seggi, in misura non superiore a uno per ogni seggio;
 - e) elenco degli studenti disponibili a svolgere le funzioni di scrutatore nei seggi elettorali, in misura non inferiore a due per ogni seggio;
 - f) modello raffigurante il simbolo identificativo della lista, racchiuso in un cerchio di diametro non inferiore a dieci centimetri, sottoscritto dal Responsabile di lista (tre copie cartacee e uno in formato elettronico).
- 6 Le firme di sottoscrizione relative ai punti a), b) e c) sopra elencati sono apposte, a pena di esclusione della lista da parte della Commissione Elettorale Centrale, alla presenza di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità dei firmatari e dell'autenticità della sottoscrizione e ne dà certificazione.
- 7 Va, inoltre, presentata una nota riepilogativa, da consegnare in forma cartacea e in formato elettronico comprensiva delle seguenti indicazioni:
- a) denominazione della lista presentata;
 - b) elenco in ordine alfabetico delle candidature per ciascun Organo oggetto di rinnovo delle rappresentanze studentesche o di turno elettorale suppletivo, completo di cognome, nome, data e luogo di nascita, recapiti telefonici, matricola universitaria, corso di studio d'iscrizione.
- 8 Lo studente che abbia i requisiti di cui all'art. 3, può presentare la propria candidatura per l'elezione delle rappresentanze studentesche in non più di un Organo, a pena di esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
- 9 Non sono ammesse candidature dello stesso studente in più di una lista. Ove ricorra la candidatura in più liste, lo studente candidato è escluso dalla competizione elettorale.
- 10 In caso di elezioni in modalità telematica, tutta la documentazione cartacea richiesta nei commi precedenti è sostituita da analoghi modelli informatici messi a disposizione dall'Università nell'apposita sezione del sito web di Ateneo e secondo le modalità tecniche della piattaforma utilizzata.

Art. 6

Validazione delle candidature

- 1 La Commissione Elettorale Centrale esamina la documentazione prodotta e, entro il terzo giorno dal termine di scadenza per la presentazione delle liste, si pronuncia sull'ammissibilità delle medesime e delle relative candidature. Ove lo ritenga opportuno, può convocare, per chiarimenti, il primo presentatore e responsabile di ogni lista.
- 2 A seguito di pronuncia sull'ammissibilità di una o più liste l'Ufficio elettorale dell'Università provvede a pubblicare sull'Albo online ed a darne diffusione anche sul sito istituzionale di Ateneo www.unirc.it - il manifesto elettorale comprensivo delle liste e delle candidature.

Art. 7

Propaganda elettorale

- 1 La propaganda elettorale si svolge nel rigoroso rispetto del principio di democraticità e delle connesse regole di una sana competizione, senza recare intralcio alle attività dell'Università.
- 2 L'affissione di manifesti di propaganda è consentita solo negli spazi a ciò appositamente destinati dall'Università
- 3 Le assemblee elettorali degli studenti si svolgono esclusivamente negli spazi messi a disposizione dell'Amministrazione centrale, su richiesta e previo rilascio di apposita autorizzazione.



- 4 Il Rettore adotta, a carico dei trasgressori, i provvedimenti disciplinari del caso, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 8

Commissione dei seggi elettorali (se svolte in presenza)

- 1 La Commissione di ciascun seggio elettorale è composta dal Presidente e dal Segretario con funzioni anche di Vicepresidente, effettivi e supplenti, nominati con il decreto rettorale di cui all'art. 2 comma 2, nonché da almeno due scrutatori, effettivi e supplenti, nominati dalla Commissione Elettorale Centrale, che li individua tra i nominativi segnalati a tal fine dai Responsabili di lista all'atto della presentazione della stessa.
- 2 La nomina di componente di seggio elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.
- 3 La Commissione di ciascun seggio elettorale opera validamente se sono presenti almeno tre componenti, tra i quali sempre il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 9

Costituzione del seggio elettorale (se svolte in presenza)

- 1 L'insediamento del seggio elettorale, di cui al precedente articolo 8, avviene nel pomeriggio del giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni.
- 2 Il seggio elettorale è validamente costituito in presenza del Presidente, del Vicepresidente e di due scrutatori, per come rispettivamente nominati tra i componenti effettivi o supplenti di cui al precedente art. 8 comma 1.
- 3 Ciascun Presidente di seggio provvede ad assicurare il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e cura, per il tramite del Segretario, la stesura del relativo processo verbale.
- 4 Costituito il seggio come previsto dal comma 2, il Presidente prende in consegna il materiale elettorale predisposto dall'Amministrazione universitaria, procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse, nell'apposito spazio, la propria firma o sigla e controllandone il numero di cui deve fare menzione nel verbale. L'Ufficio elettorale distribuisce gli elettori presso ciascun seggio.
- 5 La Commissione del seggio elettorale procede, al contempo, ad affiggere i manifesti elettorali, a controllare le cabine per la votazione, a controllare le urne destinate alla raccolta delle schede votate. Al termine, il Presidente sigilla i locali di ubicazione del seggio e rinvia la ripresa dei lavori al giorno successivo.
- 6 Nel giorno fissato per le votazioni, la Commissione del seggio si riunisce almeno un'ora prima dell'ora di effettivo inizio delle votazioni per procedere alle operazioni preliminari e provvede a sigillare le urne lasciando aperta solo la feritoia per l'introduzione delle schede votate.
- 7 terminate le operazioni preliminari di cui al comma 6, il Presidente, all'ora prevista dal Decreto rettorale, dichiara aperte le votazioni.

Art. 10

Modalità di voto (se svolte in presenza)

- 1 Il voto è libero e segreto.
- 2 Possono accedere al seggio tutti gli elettori iscritti negli elenchi del seggio medesimo, che non abbiano ancora esercitato il diritto di voto e per il tempo strettamente correlato. Possono, altresì, accedere al seggio i rappresentanti di lista.



- 3 Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.
- 4 Per essere ammesso al voto, l'elettore esibisce alla Commissione del seggio elettorale un documento di riconoscimento in corso di validità. I dati identificativi del documento di riconoscimento esibito vengono annotati all'interno dell'elenco degli elettori, nello spazio appositamente riservato.
- 5 Lo studente che, pur avendo diritto, non risulti incluso nell'elenco degli elettori, può esercitare il diritto di voto esibendo, fino alla chiusura delle votazioni, una dichiarazione di regolare iscrizione alla data di indizione delle elezioni rilasciata dalla Segreteria studenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 1. Tale dichiarazione viene allegata alla documentazione del seggio e l'elettore viene aggiunto in calce all'elenco degli elettori.
- 6 La Commissione, accertata l'identità personale dell'elettore, consegna le schede autenticate e la matita copiativa e cura che l'elettore apponga la propria firma nell'apposita colonna dell'elenco dei votanti.
- 7 Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita copiativa, una croce sul contrassegno della lista che si intende votare. La preferenza si esprime tracciando, con la matita copiativa, una croce sul nominativo del candidato preferito, appartenente alla lista votata, fatto salvo il rispetto della preferenza di genere nei termini di cui al successivo comma 9. Ogni segno diverso dalla croce comporta l'annullamento del voto. Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita copiativa e sono nulle le schede che presentino segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
- 8 Se l'elettore non indica alcun contrassegno di lista, ma esprime preferenza per candidati di un'unica lista, il voto di preferenza si intende esteso alla lista di appartenenza del candidato. È nulla la scheda nella quale l'elettore esprima il voto ad una lista e, nel medesimo tempo, le preferenze per i candidati di un'altra lista.
- 9 È introdotto il voto di genere che consente all'elettore di esprimere fino ad un massimo di due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso nella stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze. In tal caso resta valido solo il voto di lista eventualmente espresso.
- 10 Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore a quello consentito, tutte le preferenze sono annullate. In tal caso resta valido solo il voto di lista eventualmente espresso.
- 11 Effettuata la votazione, la scheda opportunamente ripiegata viene consegnata ad un componente del seggio elettorale che, presente l'elettore, la introduce nell'apposita urna.

Art. 11

Voto in modalità telematica

- 1 Lo svolgimento delle votazioni in modalità telematica non prevede la costituzione di seggi elettorali. Gli elettori votano mediante qualsiasi dispositivo elettronico di proprietà, o in uso personale, in grado di collegarsi alla piattaforma informatica a tal fine acquisita dall'Università.
- 2 La piattaforma informatica utilizzata deve adottare procedure che garantiscano l'anonimato, l'integrità, la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto.
- 3 L'elettore esercita il diritto di voto nel periodo temporale indicato dal Decreto di indizione, accedendo, con le credenziali personali di Ateneo, alla procedura di voto.
- 4 Anche per le votazioni in modalità telematica vigono le disposizioni del precedente art. 10 per ciò che attiene il voto di lista, di preferenza e di genere.
- 5 Compiute le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto. Il sistema telematico genera un avviso di avvenuta manifestazione del voto, memorizzabile e stampabile.



- 6 All'ora stabilita dal decreto rettorale di indizione la piattaforma chiuderà in automatico la sessione di voto.

Art. 12

Chiusura delle votazioni (se svolte in presenza)

- 1 All'ora stabilita dal decreto rettorale di indizione delle elezioni, il Presidente della Commissione del seggio elettorale, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione. Il Presidente, quindi, sigilla la feritoia delle urne e la Commissione del seggio accerta poi il numero dei votanti, delle schede autenticate, di quelle utilizzate, di quelle autenticate e rimaste inutilizzate, di quelle eventualmente nulle, e provvede a trascrivere sul verbale i dati e le operazioni compiute.
- 2 Effettuate le operazioni di cui al comma 1, la Commissione sigilla in plichi separati per singola elezione rispettivamente l'elenco degli elettori, le schede non autenticate, le schede eventualmente dichiarate nulle, le schede autenticate e non utilizzate e, per il tramite del Presidente o del Vicepresidente, comunica alla Commissione Elettorale Centrale i dati necessari per la verifica di soddisfacimento del quorum per la validità delle elezioni di cui all'art. 15 comma 1.

Art. 13

Spoglio delle schede e scrutinio dei voti

- 1 Il Presidente, dopo aver terminato le operazioni elettorali di cui all'art. 12 e aver ricevuto dalla Commissione Elettorale Centrale conferma della validità delle elezioni in relazione al soddisfacimento del quorum previsto dall'art. 15 comma 1, dà inizio allo spoglio delle schede votate che avviene in seduta pubblica.
- 2 L'ordine di scrutinio è il seguente:
 - a) Elezione dei rappresentanti in seno al Senato Accademico;
 - b) Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione;
 - c) Elezione dei rappresentanti in seno al Comitato per lo sport Universitario;
 - d) Elezione del rappresentante di Ateneo per il Diritto allo Studio in seno al Consiglio degli Studenti;
 - e) Elezione del rappresentante in seno al Nucleo di Valutazione;
 - f) Elezione dei rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento;
 - g) Elezione dei rappresentanti in seno alle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - h) Elezione dei rappresentanti in seno ai Consigli di Corso di Studio;
 - i) Elezione del rappresentante dei dottorandi in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato.
- 3 Il Presidente, rimossi i sigilli all'urna e coadiuvato dai componenti del seggio, estrae una scheda per volta dalla stessa urna e legge ad alta voce la lista che risulta votata e poi le preferenze espresse.
- 4 Gli scrutatori annotano separatamente, su apposite tabelle di scrutinio, il numero di voti ottenuto da ciascuna lista e le preferenze accordate a ciascun candidato. Annotano anche le schede bianche e quelle dichiarate nulle.
- 5 In caso di contestazione sull'attribuzione di una scheda, sollevata da un rappresentante di lista, il Presidente, sentiti gli altri membri del seggio, decide l'assegnazione del voto.
- 6 Il Presidente, terminato lo spoglio, ritira le relative tabelle di scrutinio e riporta sul verbale i voti ottenuti da ciascuna lista, le preferenze accordate a ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle dichiarate nulle. Accerta quindi che la somma ottenuta addizionando i voti di lista, le schede bianche e le nulle, corrisponda al numero dei votanti. Successivamente provvede a formare plichi separati



contenenti le tabelle di scrutinio, le schede recanti il medesimo voto di lista, le schede bianche e le schede nulle.

- 7 Le operazioni sopra descritte si ripetono, secondo l'ordine di scrutinio di cui al precedente comma 2, per ogni elezione tenutasi presso ciascun seggio.
- 8 In caso di votazioni in modalità telematica lo spoglio dei voti, il loro conteggio e l'assegnazione dei seggi sono effettuati dal sistema informatico acquisito. I responsabili di Lista sono accreditati ad assistervi.

Art. 14

Chiusura del seggio elettorale (se svolte in presenza)

Ultimato lo spoglio di tutte le schede ed effettuati tutti i riscontri, la Commissione del seggio raggruppa i plichi contenenti copia del verbale delle operazioni elettorali del seggio, l'elenco degli elettori, le tabelle di scrutinio, le schede autenticate rimaste inutilizzate, quelle eventualmente nulle, le schede valide, le schede bianche, e forma un unico plico denominato "plico del seggio", che consegna al Responsabile del Servizio elettorale, quale Delegato della Commissione Elettorale Centrale. Separatamente e contemporaneamente, consegna al medesimo Delegato il secondo esemplare di verbale del seggio, il timbro, il materiale di cancelleria, tutto il restante materiale elettorale, dando atto della conclusione delle operazioni elettorali del seggio.

Art. 15

Validità delle elezioni

- 1 Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche sono valide se abbia partecipato almeno il venti per cento degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) in almeno un sesto degli Organi oggetto delle elezioni.
- 2 Se il quorum di cui al comma 1, tempestivamente accertato dalla Commissione Elettorale Centrale, non è raggiunto non si procede alle operazioni di scrutinio e le votazioni sono ripetute nei tre mesi immediatamente successivi alla conclusione della prima tornata elettorale.
- 3 Per la validità di turni elettorali suppletivi, finalizzati a coprire eventuali vacanze delle rappresentanze studentesche negli Organi, non è previsto alcun quorum.

Art. 16

Assegnazione dei seggi (se svolte in presenza)

- 1 La Commissione Elettorale Centrale, decide le eventuali contestazioni, provvede, entro tre giorni dal ricevimento dell'ultimo plico da parte della commissione di seggio, al conteggio dei voti ottenuti da ciascuna lista per ciascun Organo oggetto di rinnovo, nonché delle preferenze accordate a ciascun candidato e, quindi, procede all'assegnazione dei seggi.
- 2 La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dal totale delle preferenze accordate al candidato.
- 3 La cifra elettorale serve all'assegnazione del numero di seggi spettante a ciascuna lista secondo il seguente metodo:
 - a) si divide ciascuna cifra elettorale per uno, per due, per tre, ecc., fino al numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere;
 - b) si forma una graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti e si scelgono i più grandi, in numero corrispondente a quello dei rappresentanti degli studenti da eleggere;



- c) si assegnano a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti alla stessa appartenenti tra quelli scelti.
- 4 A parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito al candidato più giovane, che risulta, pertanto, eletto.
 - 5 Se a una lista spettano più seggi rispetto al numero dei propri candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
 - 6 Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, la Commissione Elettorale Centrale, per ogni lista, stila la graduatoria decrescente dei candidati in base alle cifre individuali.
 - 7 La Commissione Elettorale Centrale proclama eletti i candidati che abbiano riportato le cifre individuali più alte fino alla corrispondenza con il numero di seggi assegnati alla lista.
 - 8 In caso di parità di cifra individuale, viene eletto, per ciascuna lista, il candidato più giovane. I responsabili di lista possono assistere alle operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

Art. 17

Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

- 1 La Commissione Elettorale Centrale redige apposito verbale delle operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti. Il verbale viene immediatamente affisso e pubblicato sull'Albo online di Ateneo e ne viene data diffusione anche nell'apposita pagina del sito istituzionale.
- 2 Nel termine di 48 ore dalla pubblicazione del verbale di cui al comma 1 sull'Albo online, è ammesso ricorso avverso i risultati delle elezioni da parte di qualsiasi candidato o rappresentante di lista. Il ricorso è presentato presso la Direzione Generale dell'Università e deciso, come previsto dall'art. 4, dalla Commissione Elettorale Centrale. È ammesso in ogni caso il ricorso giurisdizionale.

Art. 18

Trasmissione degli atti e nomina degli eletti

- 1 In assenza di ricorsi, ovvero, successivamente alle decisioni adottate dalla Commissione Elettorale Centrale sugli stessi ricorsi, gli atti vengono trasmessi al Rettore che provvede alla dichiarazione e nomina degli eletti con proprio Decreto.
- 2 L'Ufficio elettorale provvede alla pubblicazione del decreto rettorale di cui al comma 1 sull'Albo online e nell'apposita pagina del sito istituzionale, nonché ne cura la formale trasmissione ai Referenti istituzionali degli Organi interessati.

Art. 19

Costituzione del Consiglio degli Studenti

- 1 I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti, uno per ciascuna commissione paritetica docenti-studenti dipartimentale, sono designati dai e tra i rappresentanti nominati in seno alle Commissioni paritetiche docenti-studenti di ciascun dipartimento entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto rettorale di cui all'art. 18 comma 1.
- 2 I rappresentanti degli studenti nominati in seno a ciascun Consiglio di Dipartimento eleggono rispettivamente, a loro volta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto rettorale di cui all'art. 18 comma 1, il loro rappresentante in seno al Consiglio degli Studenti. Le operazioni elettorali avvengono nel corso di apposita riunione indetta dal rappresentante degli studenti più anziano, che ricopre il ruolo di Presidente e designa il Segretario verbalizzante.



- 3 Il Consiglio degli Studenti è costituito entro novanta giorni dalla pubblicazione del Decreto rettorale di cui all'art. 18 comma 1 ed è nominato con Decreto rettorale.
- 4 Il mandato del Consiglio degli Studenti è di un biennio accademico e coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche.

Art. 20

Decadenza e surroga

- 1 I rappresentanti degli studenti negli Organi di cui all'art. 1 decadono dalla carica all'atto del conseguimento del titolo di studio accademico e vengono surrogati.
- 2 Ove i rappresentanti degli studenti negli Organi dell'Università conseguono una triennale, non decadono se procedono all'immediata iscrizione ad un corso di laurea magistrale per la prosecuzione degli studi presso l'Università stessa.
- 3 La sospensione per motivi disciplinari è causa di decadenza immediata dalla carica di rappresentante degli studenti.
- 4 Nei casi di decadenza, rinuncia, dimissioni, e di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante degli studenti si provvede alla surroga mediante nomina del primo dei non eletti seguendo l'ordine graduato in fase di assegnazione dei seggi.
- 5 In caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma 4 si procede con l'indizione di turni elettorali suppletivi finalizzati a integrare le rappresentanze studentesche vacanti. Ai sensi del precedente art. 2 comma 4, il rappresentante degli studenti integrato resta in carica fino alla scadenza naturale del generale mandato conferito all'intera rappresentanza studentesca.

Art. 21

Norma finale

- 1 Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.
- 2 Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche alle elezioni delle rappresentanze studentesche non espressamente contemplate nell'art. 1.
- 3 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
- 4 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo online dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Ne è data, inoltre, diffusione sul sito istituzionale.